



Studio Ghitti & Associati

CIRCOLARE N. 03/2020

25 marzo 2020

Oggetto: **Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – Disposizioni finanziarie.**

Spettabile Clientela,

con la presente circolare Vi diamo notizia delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), pubblicato in data 17 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale.

Tale decreto contiene, tra l’altro, una serie di misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica “COVID-19” (Coronavirus). A tal riguardo, nel seguito della presente circolare si dà notizia delle misure adottate in tema di sostegno finanziario in favore di micro, piccole e medio imprese (PMI).

Vi invitiamo da subito a prendere diretto contatto con gli istituti di credito e/o i soggetti di riferimento al fine di poter beneficiare delle misure indicate nel seguito. Lo Studio è a disposizione per assisterVi a tal proposito oltre che per fornirVi gli approfondimenti ed i chiarimenti necessari.

DECRETO LEGGE (DL) “CURA ITALIA” – Disposizioni finanziarie.

Le disposizioni contenute nel DL “Cura Italia” in tema di sostegno finanziario alle PMI sono relative agli aspetti di seguito elencati.

- a) Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49).
- b) Sostegno finanziario per imprese che dimostrano di aver avuto un calo dell’attività (art. 56).
- c) Supporto alla liquidità delle imprese mediante meccanismi di garanzia (art. 57).
- d) Misure in favore del settore agricolo e della pesca (art. 78).
- e) Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo (art. 95).

a) Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49)

Per nove mesi dall’entrata in vigore del DL “Cura Italia” (17.3.2020) è prevista l’estensione dell’utilizzo del Fondo di garanzia delle PMI tramite le seguenti modifiche della disciplina ordinaria:

- importo massimo garantito a titolo gratuito aumentato a cinque milioni di Euro per singola impresa, nel rispetto della disciplina UE;
- ammissibili alla garanzia del Fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo;
- garanzia allungata automaticamente in caso di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all’emergenza COVID-19;
- valutazione per l’accesso al Fondo effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, con esclusione del modulo “andamentale”;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;
- ammissibili alla garanzia del Fondo nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo

Il contenuto completo della Circolare è riservato ai clienti dello Studio.

Per informazioni è possibile contattare lo Studio ai riferimenti in calce alla prima pagina.